



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
*c.a. Direttore*  
**dott. Valerio Talamo**  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

e, p.c. Al Ministero della transizione ecologica  
[MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it)

**Oggetto:** ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale non dirigente annualità economica 2020.  
Riscontro nota DFP-0041322-P-21/06/2021.

Con riferimento ai rilievi formulati con la nota emarginata in oggetto e facendo seguito agli incontri svolti nei mesi di luglio, agosto e settembre uu.ss. presso codesti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP si rappresenta quanto segue.

Come, altresì, valutato e concordato nei predetti incontri la certificazione richiesta a codesti Dipartimenti - ex art. 40 bis del D.lgs 165/2001 - deve necessariamente riguardare anche le ipotesi di contratti collettivi decentrati integrativi della neo istituita Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale relativi alle precedenti annualità economiche (a decorrere dal 2018 - quota parte dal 13/06/2018 al 31/12/2018) sia del personale dirigenziale sia di quello non dirigenziale in quanto gli stessi costituiscono i primi CC.CC.DD.II. predisposti dal nuovo Ente distrettuale. A riguardo si conferma che – con note prot. n. 17615



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

e n. 17616 del 17 settembre 2020 – (e pertanto antecedentemente alla annualità 2020 oggetto del rilievo in argomento la cui documentazione è stata inviata con prot. n. 14620 del 19-05-2021) sono state trasmesse a mezzo pec al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della certificazione prescritta dal succitato art. 40 bis del D.lgs 165/2001, le relazioni illustrative ed economico finanziarie prodotte a seguito della sottoscrizione delle ipotesi di Contratti decentrati integrativi riferiti, rispettivamente, alle annualità economiche 2018 e 2019 del personale non dirigente e 2018, 2019 e 2020 del personale dirigente di quest’Autorità di Bacino Distrettuale unitamente alle certificazioni prodotte dal collegio dei Revisori dei Conti. Si conferma, inoltre, che ai sensi del comma 2 del predetto art 40bis, in considerazione del decorso, senza riscontro da parte di codesti Dipartimenti, del termine di trenta giorni dalle predette trasmissioni la delegazione di parte pubblica di quest’Autorità ha proceduto alla stipula dei predetti contratti integrativi con successiva distribuzione, nel mese di dicembre 2020, delle risorse destinate al personale non dirigente (annualità economiche 2018 e 2019) ed al personale dirigenziale annualità economica 2018.

\*\*\*

L’Ufficio IX dell’IGOP, nell’articolato rilievo prodotto (che appunto afferisce alla annualità economica 2020 del personale non dirigenziale ma il cui esame non può prescindere, come precedentemente evidenziato, dalle precedenti annualità economiche 2018 e 2019), dopo aver delineato il “*quadro normativo in cui si inseriscono le nuove Autorità di bacino distrettuali*” manifesta “*perplexità circa la metodologia adottata per la costituzione del fondo risorse decentrate*” con riferimento, *in primis*, alla natura di enti di nuova istituzione delle Autorità di bacino Distrettuali e, conseguentemente, all’equiparazione (con applicazione del parere ARAN n.215/EPNE) delle strutture distrettuali all’ARAN (quale ente equivalente a livello organizzativo e funzionale alle Autorità distrettuali) nonché al rispetto della *clausola di invarianza finanziaria*. Successivamente nella seconda parte del rilievo sono formulate osservazioni in merito “*ai dati*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

del personale in servizio”, “al trattamento economico accessorio già percepito dal personale trasferito”, alle “componenti variabili del fondo risorse decentrate” nonché alle “modalità di utilizzo”.

Come precedentemente evidenziato - nel rilievo in argomento risultano formulate sia preliminari osservazioni sull'intero “sistema delle Autorità di Bacino Distrettuali” e, pertanto comuni a tutti gli Enti del Distretto sia, nello specifico, sul fondo delle risorse decentrate costituito da quest'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

1) Relativamente alle osservazioni preliminari occorre sinteticamente anticipare che la natura di “enti di nuova istituzione” delle Autorità di Bacino Distrettuali trova fondamento nei profondi mutamenti disposti dalla Legge primaria (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e dai successivi atti amministrativi (D.M. 296/2016 e D.P.C.M. 04/04/2018) rispetto alle previsioni della L.183/89 per le sopresse AdB e che hanno comportato la creazione di nuovi organismi con significative diversità nel ruolo, nelle funzioni, nella struttura organizzativa e negli assetti istituzionali.

Al fine della qualificazione delle Autorità di Bacino Distrettuali quali enti di nuova istituzione è necessario procedere, innanzitutto, ad una compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento: a riguardo le sopresse Autorità di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989 n. 183 (*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*) - abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - furono istituite, come noto, con l'obiettivo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la corretta fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi sostenibili, in relazione ad un razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. A tal fine la L.183/89 ripartiva il territorio nazionale in “bacini idrografici” e definiva un nuovo strumento di pianificazione “*il Piano di Bacino*” la cui elaborazione era affidata ai nuovi organi individuati nella predetta disposizione normativa: le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali. Detta previsione normativa, per l'epoca certamente innovativa nel settore della difesa del suolo, era da ricollegarsi ai concetti espressi dalla “*Commissione De Marchi*” del 1966 che aveva posto i presupposti per una visione più ampia ed integrata dei problemi dell'assetto del



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

territorio a scala di bacino. Infatti la L.183/89 individuava nel bacino idrografico (definito all'art.1, comma 3 lett.d - come *“il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”*) quale unità fisica imprescindibile all'interno della quale dovevano essere ricondotte le azioni finalizzate alla tutela, difesa e valorizzazione delle risorse esistenti. La citata L.183/89 classificava i bacini idrografici in:

- Bacini di rilievo nazionale (art 14) per i quali restava *“fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge”*.
- Bacini di rilievo interregionale (art 15): nei quali risultavano *“trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche”* nonché definite d'intesa tra le Regioni territorialmente competenti la formazione del Comitato istituzionale di bacino e del Comitato tecnico; i Piani di bacino; la programmazione degli interventi e le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
- Bacini idrografici di rilievo regionale (art 16): le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale erano delegate alle Regioni territorialmente competenti.

La L.183/89 – come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 1990 – era essenzialmente una legge di obiettivi in quanto *“la difesa del suolo”* veniva intesa quale finalità il cui raggiungimento coinvolgeva funzioni e materie assegnate sia alla competenza statale sia a quella regionale (o provinciale) attraverso la via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti: la disposizione normativa in esame introduceva, quindi, una nuova forma di cooperazione-concertazione tecnico-istituzionale tra Stato e Regioni, sovrintesa dalle Autorità di Bacino quali *“organi misti Stato/Regione”*, fondata sulla visione



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

integrata dei molteplici aspetti della difesa del suolo e della salvaguardia ambientale delle risorse, in un'ottica di multidisciplinare intersezione di fattori, anche sociali ed economici.

L'apparato amministrativo delle Autorità di bacino risultava regolato da differenti disposizioni normative: le Autorità di Bacino di rilievo nazionale istituite con legge 183/89 e le Autorità di bacino interregionali e regionali istituite con leggi regionali.

La legge n. 183 del 1989 prevedeva, inoltre, che per ciascun bacino idrografico occorreva adottare un piano di bacino, ma diverse erano le autorità competenti alla sua elaborazione ed approvazione, a seconda del tipo di bacino idrografico cui esso si riferiva:

- Per i bacini di rilievo nazionale, il progetto del piano era elaborato dal Comitato Tecnico, adottato dal Comitato istituzionale (entrambi organi dell'Autorità di bacino), inviato per i pareri al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed alle Regioni interessate, successivamente adottato dal Comitato istituzionale (tenuto conto dei predetti pareri) (art. 18) e infine approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio stesso (art. 4, comma 1, lettera c).

- Per i bacini di rilievo interregionale il procedimento era il medesimo, ma i progetti, dopo le osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, erano approvati dalle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e poi nuovamente trasmessi al Comitato per la difesa del suolo; in caso di mancato adeguamento da parte delle Regioni alle osservazioni del Comitato in questione, il Consiglio dei Ministri poteva adottare eventuali modifiche (art. 19).

- Per i bacini di rilievo regionale, i piani erano elaborati e approvati dalla Regione interessata e trasmessi al Comitato nazionale per la difesa del suolo per la verifica del rispetto dei criteri generali dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 20).

Dal quadro sopra rappresentato risulta evidente la disomogeneità fisico-territoriale-amministrativa degli organi e delle procedure finalizzate alla adozione dei Piani di Bacino previsti dalla citata L.183/89 che determinava inevitabili vuoti e sovrapposizioni di competenze nonché situazioni disarmoniche e spesso



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

contrastanti tra le diverse realtà nazionali con conseguenti problemi di raccordo tra gli enti nelle attività di monitoraggio, pianificazione e programmazione.

Successivamente la Direttiva Quadro (Water Framework Directive - 2000/60/CE) – imponendo, tra l'altro, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico su base distrettuale (art. 5) ed individuando all'art. 13, quale strumento di pianificazione, il piano di gestione dei bacini idrografici che deve essere predisposto “*per ciascun distretto idrografico*” - ha rappresentato un forte elemento di discontinuità rispetto alla precedente impostazione sopra rappresentata: la normativa comunitaria in materia di acque, infatti, individua nel livello di distretto la dimensione territoriale nella quale concentrare l'attività diretta alla tutela degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri direttamente dipendenti.

Con l'art. 63 del D.lgs 152/06 “*Norme in materia ambientale*” di recepimento della predetta Direttiva 2000/60/CE sono state istituite, quindi, le Autorità di bacino distrettuali quali enti pubblici non economici con contestuale soppressione, all'art.175, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali. In tal modo il legislatore ha colmato l'assenza definitoria che aveva accompagnato l'istituzione delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.12 della citata L.183/89 individuando - in ossequio della predetta DC 200/60 - quale centro di imputazione giuridica e tecnica, l'unità fisica di misura della pianificazione di bacino con dimensione unica e distrettuale: il precedente sistema di ripartizione del territorio nazionale in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, è, quindi, sostituito dalla ripartizione per distretti idrografici.

La legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” in vigore dal 2 febbraio 2016, all'art.51 ha dettato nuove “*Norme in materia di Autorità di Bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs 152/2006. La nuova disciplina delle Autorità di bacino distrettuali contenuta nel cd. “*Collegato Ambientale*” ha consentito, tra l'altro, di individuare gli strumenti necessari alla rapida attuazione della riforma della governance distrettuale in materia di acqua e suolo.



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

Le Autorità di bacino Distrettuali sono, pertanto, istituite sulla base di presupposti normativi europei finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi indicati nelle citate DC 2000/60 e DC 2007/60). L'attività di pianificazione svolta dalle Autorità di distretto, come sopra ampiamente rappresentato, opera in contesti fisico-amministrativi significativamente differenti rispetto alla suddivisione precedentemente rappresentata delle soppresse Autorità di Bacino di cui alla L.183/89. Sono, inoltre, introdotti due nuovi strumenti di pianificazione fondamentali per la tutela della risorsa idrica e per la difesa suolo, nonché per contrastare il gravissimo fenomeno del dissesto idrogeologico, quali il Piano di gestione acque ed il Piano di gestione alluvioni.

Detta riforma oltre a riallineare la normativa nazionale a quella comunitaria in merito alla coerenza con i principi della direttiva 2000/60/CE e delle successive direttive in materia (tra cui la direttiva sulla gestione del rischio alluvioni 2007/60/CE) ha consentito la razionalizzazione delle competenze nonché la semplificazione della filiera decisionale attraverso un nuovo ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Ministero vigilante.

La mancata previsione, nel D.lgs. n. 152 del 2006, delle competenze regionali previste dalla succitata L.183/89 è, quindi, diretta conseguenza della modifica dell'intero sistema di pianificazione in materia di difesa del suolo e tutela delle acque introdotta dalla riforma in esame ed è realizzata attraverso la riallocazione al livello centrale delle funzioni precedentemente attribuite alle Regioni in ragione della necessità di assicurarne l'esercizio unitario e coordinato.

Nella presente ricostruzione del quadro normativo di riferimento il D.M. 294 del 25 ottobre 2016, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, detta le principali disposizioni correlate alla istituzione delle nuove Autorità di bacino Distrettuali risultate funzionali all'avvio operativo delle stesse. In particolare il predetto D.M., innanzitutto, dà compiuta attuazione al disposto normativo laddove qualifica le nuove Autorità di bacino quali enti pubblici non economici (con inserimento nella tabella IV della L.70/1975), determinando, quindi, la natura giuridica dell'Autorità Distrettuale che, seppur rientrando nell'elencazione delle amministrazioni





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

pubbliche contenute nell'art. 1, co. 2 del D.lgs 165/2001, ha caratteristiche e peculiarità che trovano nel predetto decreto la loro precipua esplicitazione. A riguardo è conferita all'Autorità Distrettuale capacità giuridica di diritto pubblico nonché attribuita potestà regolamentare ed autonomia oltre che tecnico-scientifica anche organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Sono, altresì, specificati (art.4) i nuovi compiti istituzionali e le competenze delle Autorità di Bacino Distrettuali ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 152/2006 e dagli ulteriori provvedimenti che, anche in attuazione di direttive europee, risultano già emanati in materia ambientale.

Detto D.M., peraltro, chiarisce l' incisivo ruolo di indirizzo e coordinamento (*ex ante*) e controllo e vigilanza (*ex post*) da parte del Ministero vigilante: si tratta, evidentemente, di un rinnovato indirizzo tecnico e amministrativo che si esplica attraverso la presidenza del nuovo organo di indirizzo politico (Conferenza Istituzionale Permanente) esercitato, di regola, precedentemente all'adozione degli atti da parte degli organi dell'Autorità mediante un coordinamento a scala nazionale attuato anche tramite la fissazione di indirizzi e linee guida per tutte le Autorità Distrettuali.

L'art.6 del D.M. in esame esplica, altresì, le “*Funzioni di controllo e vigilanza*” cui sono soggetti i nuovi Enti Distrettuali prevedendo, tra l'altro, il controllo successivo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti in quanto amministrazioni a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e, pertanto, soggette all'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 21 marzo 1958 n.259.

L'istituzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (unitamente a quelle della restanti Autorità Distrettuali) decorre dalla data del 13 giugno 2018 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*”. Il predetto provvedimento -





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

quale ultimo atto amministrativo del processo di istituzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale – ha comportato, tra l'altro, la definitiva applicazione - al personale transitato - del comparto di contrattazione degli enti pubblici non economici nazionali (con passaggio, pertanto, del personale inquadrato dal CCNL RAL a quello EPNE).

A riguardo si rappresenta che è, quindi, la norma primaria di riferimento (D.lgs 152/2006) ad individuare la natura giuridica delle nuove Autorità Distrettuali quali enti pubblici non economici, a fronte invece della L.183/1989 che non specificava la natura delle soppresse Autorità di Bacino (qualificate successivamente, invece, dalla Corte Costituzionale come “*organismi misti Stato-Regioni*”): per queste ultime era intervenuto il decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che all'articolo 8, comma 2, indicava l'applicazione del CCNL del comparto delle Regioni e Autonomie Locali. In ragione di quanto previsto nel D.lgs 152/2006 in merito alla natura di enti pubblici non economici degli Enti Distrettuali il D.M. 296/2016 all'art.8, comma 3, nel dare – come sopra rappresentato - compiuta attuazione al disposto normativo - ha previsto che “*al personale delle Autorità di Bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici*”. Con l'avvenuta sottoscrizione del nuovo CCNQ sui comparti di contrattazione l'amministrazione è confluita nel comparto delle “*Funzioni centrali*”. E' pertanto la norma primaria ad aver previsto il cambio di comparto di contrattazione al personale transitato con applicazione del CCNL EPNE/Funzioni Centrali.

La riforma oggetto della presente analisi ha comportato profonde modifiche anche rispetto al precedente assetto organizzativo disciplinato dalla L.183/89.

L'art. 63, comma 6, lett.g) del D.lgs 152/2006, come sostituito dall'art.51 della L. 221/2015, ha disposto che le nuove Autorità di bacino, in quanto enti pubblici non economici, siano dotate di uno Statuto da approvare con D.M. del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il predetto Statuto - elaborato dal Ministero vigilante in ragione delle succitate funzioni di indirizzo e



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

coordinamento sulla base di uno schema unico per tutti i distretti idrografici ed approvato tramite D.I. n. 52 del 26 febbraio 2018 (registrato alla Corte dei Conti in data 28/02/2018) – disciplina e dettaglia le funzioni e le attività del nuovo Ente Distrettuale e dei relativi organi (Unitamente alle modalità di funzionamento degli stessi). A riguardo l'art. 2 del predetto Statuto conferma che il nuovo Ente Distrettuale *“è l'Autorità competente ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49”* e che la stessa *“concorre all'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso modalità e forme organizzative, di natura stabile o temporanea, coerenti con i propri regolamenti di organizzazione interna”*. Si rappresenta, altresì, che nella individuazione degli organi dell'Autorità di Bacino Distrettuale (operata nel Capo II del medesimo Statuto) all'art. 9 sono fissate le funzioni del Collegio dei revisori dei Conti - quale nuovo organo deputato ad esercitare *“il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 nonché ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.130”* nonché del *“controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile”*.

Relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, lo stesso è regolato dalle disposizioni del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e s.m.i.: l'Autorità di Bacino Distrettuale conforma la propria gestione ai principi ed alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, ivi comprese la legge 196/2009, i Decreti legislativi 91/2001 e 123/2011 (oltre che ai successivi decreti attuativi) nonché alle norme civilistiche e fiscali vigenti, per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

Si rappresenta, inoltre, che la dotazione organica definitiva dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2018 non è fissata sulla base dei meri dati ricognitivi delle precedenti dotazioni in essere (al fine di salvaguardare i livelli occupazionali esistenti) ma applicando un coefficiente indicativo dell'estensione e della complessità territoriale del Distretto: il dato relativo alla



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

mera estensione territoriale dei distretti, come ricavabile dall'art.64 del D.lgs 152/2006, di per sé non è indicativo della complessità territoriale dei singoli distretti e delle problematiche connesse alla relativa gestione. La norma del D.M., infatti, richiamando tale dato mira a stabilire una più coerente determinazione numerica delle dotazioni in base a criteri geografici legati al territorio che le nuove Autorità Distrettuale devono gestire. Per questo motivo il dato della superficie è stato implementato tenendo conto di ulteriori elementi relativi alla pericolosità idrologica dei territori – frane ed alluvioni, alla popolazione esposta al rischio ed al numero di corpi idrici da gestire ed al relativo stato ambientale nonché all'estensione costiera. A tali elementi sono stati attribuiti pesi ponderali in base alla rilevanza dell'elemento considerato, privilegiando le complessità legate alla pericolosità idrologica e alla popolazione esposta al rischio nonché allo stato dei corpi idrici ed alla costa.

Relativamente, in particolare, al Distretto dell'Appennino Meridionale si rappresenta, anche, la peculiare e significativa disomogeneità delle diverse Autorità di Bacino ex L.183/89 rientranti nella ripartizione operata dall'art.64 del D.lgs 152/2006: le soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ricadenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale avevano, infatti, caratteristiche organizzative e contabili profondamente diverse. La soppressa Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno era un'Autorità di Bacino di rilievo nazionale inquadrata a livello contabile come organo secondario di spesa del Ministero dell'Ambiente funzionante con accredito dei fondi su contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. Tra le soppresse Autorità di bacino regionali, invece, alcune risultavano inquadrare come Enti autonomi dotati di un proprio bilancio (Autorità di Bacino interregionali della Puglia e della Basilicata) finanziati dalle rispettive Regioni: il servizio di tesoreria di tali Enti era affidato a istituti di credito ordinari. Le restanti Autorità di Bacino Molise, Calabria e della Campania risultavano, altresì, incardinate direttamente nelle strutture regionali presso le competenti direzioni delle rispettive regioni.

**Dal quadro normativo sopra delineato risulta evidente che l'istituzione dei nuovi Enti Distrettuali non corrisponde ad un mero riassetto dell'apparato organizzativo quale fenomeno di natura pubblicistica che**



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

si concretizza nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche. Del resto in tal senso risulta dirimente la previsione dell'art.6 del succitato D.P.C.M. 04/04/2018 che dispone l'applicazione, in tema di procedure assunzionali, dell'art. 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 espressamente limitata dal legislatore agli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono contare sul turn over del personale in servizio: la predetta norma, infatti, dispone che **"per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica"**.

La non applicabilità, infatti, della ordinaria disciplina assunzionale prevista, altresì, per i nuovi enti che derivino da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi conferma che l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali debba essere intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico (in tal senso le Note circolari Uppa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 46078/2010 e n. 11786/2011 nonché la Circolare n. 40 della Ragioneria Generale dello Stato del 23/12/2010).

Tale impostazione è stata, altresì, confermata dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II-Bis, 27 febbraio 2018, n. 2167), il quale ha confermato la legittimità del D.M. del 25 ottobre 2016, adottato dal Ministro dell'ambiente in attuazione dell'articolo 63, comma 3, del codice ambientale, D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 221 del 2015.

In particolare, il TAR ha affermato che *"il sistema organizzativo introdotto dalla legge numero 183 del 1989, articolato su una duplice configurazione di strutture, autorità nazionali per i bacini nazionali e autorità regionali per i restanti bacini interregionali e regionali, è stato superato dall'articolo 63 del codice dell'ambiente, mediante la istituzione, su tutto il territorio nazionale, delle autorità di bacino distrettuali.*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

Il **nuovo modello organizzativo**, consistente in una riappropriazione da parte di organi statali delle competenze già conferite alle regioni, ha resistito al vaglio della Corte costituzionale che, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da alcune regioni, con sentenza numero 232 del 2009, ha sancito la legittimità costituzionale della istituzione delle autorità di bacino distrettuali, in quanto preposte alla materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, piuttosto che alla materia del governo del territorio, rientrando nella competenza legislativa concorrente.[...]

In seguito alla previsione legislativa (articolo 63, comma 1, decreto legislativo 152 del 2006) di istituzione in ciascun distretto idrografico delle autorità di bacino distrettuali, il decreto ministeriale [...] si è limitato a dare doverosa attuazione alla norma primaria, disciplinando la fase transitoria di trasferimento delle risorse alle **nuove autorità**.

L'articolo 12 [...] nella parte in cui prevede la possibilità, per l'autorità di bacino nazionale, di avvalersi delle strutture delle autorità di bacino regionali contestualmente soppresse [...] si limita a dare attuazione al comma 3 del più volte citato articolo 63 del codice ambientale che riserva a un decreto del Ministro dell'ambiente l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino del personale e delle risorse strumentali, salvaguardando la precedente organizzazione e i precedenti livelli occupazionali. Il comma conclude consentendo alle autorità distrettuali di bacino di utilizzare, al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni, le strutture delle soppresse autorità di bacino regionali e interregionali.

In tale prospettiva si giustificano sia le funzioni transitoriamente attribuite ai segretari generali delle precedenti autorità di bacino nazionali, sia la delega di firma nei confronti dei dirigenti delle strutture soppresse.[...]

Il trasferimento delle risorse non opera nei confronti di quelle regioni che abbiano stabilito di svolgere le funzioni di bacino direttamente, mediante propri uffici. Esso è destinato ad intervenire solo laddove le regioni abbiano istituito organismi autonomi, autorità di bacino regionali e interregionali.

Ne consegue che nessuna lesione è stata recata all'autonomia organizzativa regionale, non essendo previsto



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

*alcun trasferimento automatico di risorse e di personale regionale, laddove tale personale non sia già stato adibito dalle regioni stesse alle funzioni proprie delle autorità di bacino.*

*Neppure le modalità di inquadramento del personale possono essere ritenute illegittime, essendo state stabilite previa informazione sindacale, coerentemente con il modulo di relazioni sindacali sancito dal decreto legislativo numero 165 del 2001, recante la normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.*

A ben vedere, non tutte le risorse e il personale delle AdB soppresse sono confluite automaticamente nelle nuove Autorità di distretto, come sarebbe avvenuto in caso di accorpamento o fusione, bensì è stato previsto che, in attuazione di quanto previsto all'art. 12 commi 6 e 7 del citato D.M. 294 del 25 ottobre 2016, che ogni Autorità di bacino elaborasse, d'intesa con le regioni territorialmente interessate, specifici accordi di avvalimento, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni pianificatorie e tecnico-amministrative all'interno del territorio distrettuale.

Di conseguenza, è evidente che le Autorità di distretto siano enti pubblici non economici istituiti per legge ai sensi dell'art. 51 del c.d. Collegato Ambientale (legge n. 221/2015), i quali, al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni, possono anche avere un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali, ma non possono ritenersi di diretta derivazione dall'accorpamento e/o dalla fusione di quest'ultime.

Tant'è vero che con la citata norma istitutiva delle Autorità di distretto sono stati integralmente sostituiti gli articoli 63 e 64 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi rispettivamente a Autorità di bacino e distretti idrografici, ed è stata fissata una nuova disciplina organica della materia.

2) Relativamente all'equiparazione (con applicazione del parere ARAN n.215/EPNE) delle strutture distrettuali all'ARAN (quale ente equivalente a livello organizzativo e funzionale alle Autorità distrettuali)

4





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

occorre premettere che da analisi condotte anche da codesto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla distribuzione e il diverso utilizzo degli istituti retributivi con carattere di premialità nel pubblico impiego - effettuate tramite una comparazione dei diversi comparti pubblici - sono emerse significative disomogeneità dei predetti istituti retributivi tra i diversi comparti di contrattazione (e tra le diverse amministrazioni che afferiscono al medesimo comparto) quale costante che caratterizza i diversi livelli di analisi svolti con comparti che presentano retribuzioni premiali pro-capite pari a tre o quattro volte il valore medio nazionale, così come comparti che non raggiungono il 50% di tale valore: detta disomogeneità, sulla base delle indagini svolte, sembrerebbe legata ad accadimenti accidentali, talvolta non coordinati, avvenuti anche in anni remoti e che non hanno rapporti con compiti, obiettivi e caratteristiche strutturali degli enti. Pertanto è auspicato un ridisegno più organico della remunerazione accessoria del dipendente pubblico, maggiormente legata alle sfide che le diverse amministrazioni si trovano ad affrontare oltre che alla salute finanziaria dei bilanci degli enti.

A riguardo e, peraltro, in linea con quanto appunto auspicato a conclusione delle citate indagini, al fine di condividere le problematiche comuni sul tema della costituzione dei fondi decentrati nonché di omogeneizzare la costituzione del primo fondo di tutte le Autorità di bacino Distrettuali (quota parte 2018 dal 13/06/2018) è stato prodotto un documento condiviso finalizzato alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile del personale non dirigenziale; detto documento, successivamente alle preliminari interlocuzioni con il Ministero vigilante, è stato trasmesso al predetto Dicastero con nota del 12/04/2019.

Nel predetto documento è stato condiviso:

- di costituire tutti i Fondi delle neonate Autorità distrettuali secondo le regole del comparto Funzioni Centrali (Enti pubblici non economici), come definite per gli enti di nuova istituzione, rapportando i relativi importi al periodo 13 giugno – 31 dicembre per l'anno 2018 e all'anno intero dal 2019, sulla base della dotazione organica a regime come indicata negli Allegati 1 al D.P.C.M. 4 aprile 2018. In



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

---

tale “fondo teorico a regime”, è stata sterilizzata la quota relativa ai posti non coperti (che potrà essere utilizzata a fronte dell’implementazione di personale sulla base dei piani occupazionali autorizzati).

- Sulla base dell’orientamento applicativo ARAN (n. 215 E.P.N.E.) sono stati analizzati i conti annuali degli enti pubblici non economici individuati estraendoli dalla banca dati ARAN dei contratti decentrati 2017: a riguardo si evidenzia che, come noto, il comparto di contrattazione degli Enti Pubblici non Economici è costituito da amministrazioni fortemente disomogenee sia dal punto di vista organizzativo sia in termini profili del personale in servizio. Le neoistituite Autorità di bacino, infatti, non risultavano equiparabili certamente ad amministrazioni di enormi dimensioni come INPS o ACI: non risultava, altresì, possibile alcuna equiparazione con gli “Enti Parco” in quanto non assimilabili per funzioni svolte, per le ridotte dimensioni degli stessi nonché per i livelli professionali fissati nelle rispettive dotazioni organiche rientranti quasi esclusivamente nelle categorie iniziali (A e B). Si è peraltro addivenuto ad analoghe considerazioni, in termini di non equiparabilità, in relazione ad ulteriori Enti rientranti nel comparto EPNE individuando proprio l’ARAN come ente avente equivalente livello organizzativo come consistenza di personale. A riguardo si ribadisce che l’ARAN è assimilabile alle Autorità distrettuali sia dal punto di vista quantitativo attuale (personale in servizio) sia sotto l’aspetto qualitativo in quanto il personale è costituito in prevalenza da profili professionalmente inquadrati in “area direttiva” (circa 70% in area C o dirigenza) e non in Area A o B come in diversi altri enti del comparto EPNE. Inoltre anche il livello di complessità relazionale e delle funzioni svolte motiva l’individuazione dell’ARAN quale ente di riferimento per la quantificazione dei fondi delle Autorità distrettuali.

3) Relativamente alla “necessità che venga dimostrata l’invarianza finanziaria prevista dalla Legge n.221/2015” è necessario premettere, innanzitutto che il riordino istituzionale che si è descritto in premessa



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

comporta che l'invarianza finanziaria non possa riguardare la singola Autorità Distrettuale né le cinque Autorità Distrettuali costituite, bensì faccia riferimento all'onere complessivo sostenuto dallo Stato per tutte le funzioni originariamente ripartite tra diversi soggetti istituzionali e ora assegnate ai neonati Distretti Idrografici, riordino che non deve comportare squilibri al bilancio dello Stato a legislazione vigente (cd. Accezione di finanza allargata). Non v'è chi non veda che, diversamente argomentando, sarebbe impossibile per lo Stato procedere ad un riordino delle competenze e delle funzioni tra Enti, proprio con l'obiettivo di una razionalizzazione complessiva della spesa a carico del bilancio statale (sia che l'operazione necessiti la costituzione di nuovi enti o meno), senza puntualmente quantificare gli effetti finanziari sul bilancio di ogni singolo ente interessato, cosa che non avviene, ma l'invarianza finanziaria viene dimostrata dall'evidenza concreta degli effetti organizzativi del riordino istituzionale. Solo in questo modo la Legge 221/2015 ha potuto ottenere dalla Corte dei Conti il vaglio di copertura finanziaria (previsto dall'art. 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468) dimostrando il rispetto all'art. 81, comma 3, Costituzione secondo cui *"Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"*.

Tutto ciò premesso, ribadito che tale interpretazione è l'unica *"Costituzionalmente orientata"* e solleva le singole Autorità Distrettuali dall'onere di dimostrare l'invarianza finanziaria sul proprio bilancio e tanto meno sulla singola voce "spesa di personale" (l'art. 51, c. 10 della Legge 221/2015 infatti non riguarda il personale, ma disciplina il complesso delle funzioni delle Adb e ne prevede lo svolgimento *"tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente"*), tuttavia si rappresenta ulteriormente quanto segue con riferimento all'Ente di nuova costituzione Autorità di bacino distrettuale.

In base ad un consolidato orientamento della Corte dei Conti le clausole di invarianza finanziaria (variamente formulate dal legislatore) devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere *"attingendo alle "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente"* trattandosi di disposizioni normative che non precludono *"... la spesa "nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o "maggiore" solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista) ma la*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio” (Corte dei Conti, Sez. Contr. Basilicata, n. 37/PAR del 14 settembre 2016 e n. 42/PAR del 5 ottobre 2016; Corte dei Conti, Sez. Contr. Basilicata n. 39/PAR del 14 settembre 2016).

In tal senso si conferma che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta “in sé” la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia “neutralizzato” con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (cfr. ex pluribus Corte Costituzionale sentenza n. 132/2014).

Nello specifico che ci impegna, la cd “*spesa del personale*”, occorre precisare che l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 152/2006 dispone che *“I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”*. E’ quindi la norma primaria che stabilisce come procedere nell’applicazione del trattamento economico. L’articolo 8, comma 2, del citato D.M. 294/2016 fornisce precise indicazioni in merito alle modalità operative per il nuovo inquadramento ed attribuzione del relativo trattamento economico *“Il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale di cui al presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015”*. Il richiamo



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

esplicito, operato dal comma in parola, al D.P.C.M. 26 giugno 2015 costituisce il criterio da utilizzare per l'inquadramento giuridico del personale nelle aree funzionali dei dipendenti del nuovo ente che tenga conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso. A riguardo, in particolare, l'art. 1 (Finalità e oggetto) del predetto D.P.C.M. 26/06/2015 dispone, al comma 1, che *“le tabelle del presente decreto hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*. In applicazione del predetto D.P.C.M. l'inquadramento economico è avvenuto, sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento (art.2 comma 3) che è parametro di riferimento ai soli fini della confluenza nella fascia economica spettante nell'ambito dell'area giuridica corrispondente. Pertanto, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del DM, per la confluenza nelle posizioni economiche di ciascuna area del comparto enti pubblici non economici il personale appartenente alle Autorità di bacino soppresse è stato collocato, nell'ambito dell'area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale del comparto enti pubblici non economici.

E' necessario evidenziare, peraltro, che il succitato art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 limita l'invarianza di spesa alle “voci fisse e continuative” del trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti trasferiti (“I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento). Tali voci identificano l'insieme dei compensi fissi e accessori utili a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del dipendente (ad esempio lo stipendio, la tredicesima, l'indennità integrativa speciale, l'indennità di vacanza contrattuale, le indennità specifiche degli enti/amministrazioni, le progressioni economiche).



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

La stessa Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011, seppur con riferimento all'applicazione dell'art. 9 del DL 31 maggio 2010, n. 78, ha inquadrato nel trattamento economico del personale "... oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc...)" escludendo le componenti variabili del trattamento accessorio che "vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse oggetto di contrattazione". A riguardo la medesima circolare chiarisce che l'art. 9, comma 2-bis, (componenti variabili del trattamento accessorio) riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte. Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro".

4) Relativamente agli specifici rilievi formulati sul fondo delle risorse decentrate costituito da quest'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si rappresenta quanto segue.

4.1) *Discordanze sui dati del personale in servizio (anno 2018 pari a 160 unità – anno 2019 pari a 147 unità – anno 2020 pari a 143 unità.*

Successivamente all'istituzione del nuovo Ente Distrettuale si sono verificate significative oscillazioni dei dati del personale in servizio - a riguardo:

• Annualità 2018: successivamente all'entrata in vigore del DPCM 04/04/2018 - con decreto segretariale n.





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

432 del 16/07/2018 si è proceduto all'inquadramento di n.160 unità di personale non dirigenziale con applicazione dei criteri di equiparazione fissati con D.P.C.M. 26/06/2015;

- Annualità 2019: come riportato nella Tabella 1 del Conto annuale 2019 - il personale a tempo indeterminato non dirigenziale alla data del 31/12 risultava pari a n. 128 unità mentre quello a tempo determinato pari a 18 unità per un totale di n. 146 unità. La discordanza rispetto alle n.147 unità indicate nel fondo annualità 2019 è relativa al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato (ex art.19, co. 6 del D.lgs 165/2001) in corso d'anno.

- Annualità 2020: nell'anno 2020 si sono registrate ulteriori oscillazioni del personale in servizio dovute a mobilità in uscita nonché a dimissioni di personale a tempo determinato.

Si evidenzia, inoltre, che le differenze – evidenziate nel rilievo in argomento - in termini di personale in servizio tra il fondo delle risorse decentrate e quanto riportato nella nota prot. 5171/2019 afferente la fase istruttoria del Piano assunzionale di quest'Autorità anno 2018 trovano giustificazione innanzitutto nella circostanza che non risultava computato il personale a tempo determinato (per il quale si chiedeva l'autorizzazione alla stabilizzazione) nonché nelle succitate oscillazioni – anche mensili - dei dati del personale in servizio: a riguardo, infatti, il predetto Piano ha avuto, successivamente alla predetta nota, ulteriori modificazioni in termini di individuazione del personale in servizio

#### *4.2) Specificazioni in merito al valore medio del trattamento economico preso a riferimento pari a 11.426,00*

In merito ai chiarimenti richiesti si precisa che detto valore medio (€11.426,00) è al lordo degli oneri riflessi e che lo stesso comprende anche l'indennità di amministrazione oltre alle PEO in essere.

#### *4.3) Parte variabile del fondo annualità 2018 e 2019 personale non dirigente.*

E' stato applicato l'art. 76, co. 4 lett.g CCNL 2016-2018 - Risorse di cui all'art. 89 comma 2 lett. a



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

---

(riferimento art.4 comma 10 CCNL EPNE 14 marzo 2001) – che prevede che dette risorse possano essere adeguate in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.

In merito gli aumenti delle risorse variabili sono stati collegati ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo delle attività; a riguardo le risorse decentrate variabili sono state quantificate in funzione dell'attività di supporto tecnico/amministrativo effettuate dal personale di quest'Autorità di Bacino alle attività dei Commissari Straordinari “per la bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto” ai sensi del decreto-legge n. 129/2012, convertito dalla legge n. 171/2012 e “per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte”.

Inoltre al Segretario Generale dell'Autorità di bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo sono state affidate le attività di cui all'art. 21, commi 11 e 11.1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con modifiche in Legge 22/12/2011 n.214), come modificato dall'art.1, comma 154 della Legge 30-12-2018 n. 145.

In particolare per la quantificazione delle risorse individuate (pari a € 92.322,00 per la quota parte dell'annualità 2018 e € 151.166,00 per l'annualità 2019) si è proceduto a parametrare la parte variabile all'incremento di ore effettivamente lavorate rispetto a quelle programmate calcolate come media ore dipendente (36 ore settimanali) calcolando tale incremento come di seguito indicato:

$$\frac{H \text{ lavorate} - H \text{ programmate}}{H \text{ programmate}} \%$$

$$H \text{ programmate}$$

#### *4.4) Destinazione del fondo interamente alla performance individuale.*

Come anticipato la disomogeneità – anche in termini regolamentari – delle amministrazioni interessate dalla



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

istituzione del Distretto dell'Appennino Meridionale ha comportato significative difficoltà applicative anche nella fase di distribuzione dei primi fondi.

Ogni amministrazione aveva dei propri regolamenti per la valutazione della performance: pertanto con accordo sindacale del 25/05/2020 in mancanza di un unico sistema consolidato per la corresponsione degli incentivi per la performance è stata concordata l'applicazione – per le diverse strutture - della metodologia di valutazione per i compensi incentivanti relativi alla produttività già in uso presso la sede centrale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale attraverso il condiviso utilizzo delle schede di valutazione allegate al “Regolamento sugli istituti delle progressioni verticali nel sistema di classificazione, delle metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, delle progressioni economiche all'interno della categoria e dell'area delle posizioni organizzative” applicato presso la soppressa Autorità di Bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno. A riguardo si evidenzia che ad aprile 2021 è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e che a maggio 2021 è stato sottoscritto con le OO.SS. l'ipotesi di CDI parte normativa del triennio 2021/2023 nel quale sono stati disciplinati tutti gli istituti contrattuali previsti dall'art.77 del CCNL Funzioni Centrali (posizioni organizzative, indennità per specifiche responsabilità, premialità di cui all'art.78 etc).

\*\*\*

In conclusione si rappresenta che nel percorso di istituzione di un nuovo Ente è conaturata una fase transitoria particolarmente gravosa con imprescindibili elementi di complessità organizzativa che costituiscono, di regola, caratteristica fisiologica del nuovo ingresso dell'amministrazione nell'ordinamento giuridico. Segnatamente, la fase di avvio del nuovo ente ha comportato impegnativi e pressanti adempimenti straordinari sia in tema di gestione del personale (inquadramento nuovo CCNL, adeguamento retribuzioni,



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-----

calcolo fondi e applicazione nuovi istituti contrattuali), sia per la strutturazione organizzativa dell'ente (regolamentazione nuovo ente, organigramma e funzionigramma), sia per la gestione amministrativo contabile del medesimo.

Pertanto, pur confermando la legittimità dell'operato di quest'Autorità, qualora persista il convincimento di codesti Dipartimenti sulla persistenza delle criticità rilevate nonostante quanto evidenziato nel presente documento, si resta a disposizione per ulteriori tempestivi confronti finalizzati ad una proficua e concordata soluzione della problematica in argomento, auspicabilmente, senza pregiudizio per il legittimo affidamento del personale dipendente e nello spirito di quella leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti istituzionali.

Per qualsiasi eventuale chiarimento è possibile contattare il dirigente amministrativo dott. Sergio Lubrano Lavadera – cell 327/5368570.

**Il Segretario Generale**  
*Dott.ssa Kera Corbelli*

### Allegati

1. Protocollo condiviso da tutte le AdB Distrettuali finalizzato alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile del personale non dirigenziale.
2. CDI del personale non dirigente annualità economiche 2018 e 2019.
3. CDI del personale non dirigente annualità economica 2020.
4. Decreto segretariale n. 432 del 16/07/2018.
5. Accordo sindacale del 25/05/2020.

